

**CONVENZIONATA IN DATA 25.02.1977 REP. N. 87**  
**DECRETO ASS. EE.LL. – URBANISTICA N. 795 DEL 19.11.1974**

**LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “FUNTANEDDA”  
PRESCRIVONO:**

**Art.13 – RECINZIONI ESTERNE.**

Le recinzioni sul fronte strada, dovranno essere realizzate in parte a parete piena per un'altezza pari a mt. 1.00 opportunamente intonacata o realizzata con materiali finiti a faccia a vista, ed in parte a giorno, per un'altezza pari a mt. 0.80, in griglia di ferro verniciata con esclusione di tipi a rete o a fili metallici.

**Art.14.**

L'indice di fabbricabilità fondiario riferito al lotto di pertinenza, non deve superare il valore di 1.60 mc./mq.

**Art.15.**

I tipi edilizi, l'adozione dei quali consente gli interventi edificatori indicati nell'Art.14, sono così regolati:

- a) Ciascun edificio deve sorgere isolato;
- b) L'edificio deve sorgere in un lotto di terreno delle dimensioni non inferiori a mq. 400;
- c) L'area coperta non deve superare il 35% della superficie del lotto;
- d) L'altezza massima non deve superare i mt.7.50 dal piano di sistemazione esterna; sono consentiti locali interrati non abitabili; gli edifici non devono distare meno di mt. 5.00 dai confini.

**Art.16.**

Tutti gli spazi non occupati dall'edificazione all'interno dei lotti devono essere sistemati e mantenuti a verde.

**Art.17.**

Non sono ammesse costruzioni accessorie all'interno dei lotti.